ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1152 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 GIUGNO 2019, RELATIVA A CONDIZIONI DI LAVORO TRASPARENTI E PREVEDIBILI NELL'UNIONE EUROPEA

Art. 15

Regime di tutela per il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

Per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trovano applicazione, relativamente alle misure di tutela di cui al presente Capo, le disposizioni dei rispettivi ordinamenti di settore.

Versione in vigore dal 13 agosto 2022, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea
Estremi	Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104
Capo	IV — Misure di tutela
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-104-2022/art-15-regime-di-tutela-per-il-personale-di-cui-all-art-3-del-decreto

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it